

## **Comunità Montana Montagna Fiorentina**

### **Verbale**

#### **DI APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA PER LA FORNITURA DI CALDAIE A BIOMASSA LEGNOSA E RELATIVO SISTEMA DI ESTRAZIONE PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN LOC. VALLOMBROSA IN COMUNE DI REGGELLO**

Il giorno 27 del mese di Gennaio 2010 alle ore 9.45 presso la sede della Comunità Montana Montagna Fiorentina, Via XXV Aprile 10 Rufina, sono presenti il Presidente della Commissione di Gara Dott. For. Ventre Antonio, i membri nominati dalla Stazione Appaltante Ing. Prussi Matteo del CREAR e Dott. Antonio Faini dell'ARSIA.

Il Presidente dà atto che, a seguito della pubblicazione del bando sulla GURI, su quattro quotidiani, sul sito dell'Osservatorio e sul profilo della stazione appaltante, sono pervenuti nel termine assegnato del 25 Gennaio 2010 ore 13.00 n. QUATTRO (4) offerte come di seguito elencate:

1. METALREF HI TECH S.R.L. – via Caravaggio n°60 – 50012 Castellare di Pescia (PT) (prot. 0582/16 del 25/01/2010 ore 11.35);
2. Uniconfort s.r.l. – Via dell'Industria n°21 – San Martino di Lupari (PD) (prot. 0566/16 del 25/01/2010 ore 8.55);
3. Etatech s.r.l. – via J.Kravogi 17 Merano (BZ) (prot.0588/16 del 25/01/2010 ore 11.40);
4. Mawera s.r.l. – via Julius Durst 44 – Brixen (BZ) (prot. 0577/16 del 25/01/2010 ore 10.20)

Il Presidente dà altresì atto della presenza alla seduta del Sig. Winkler Georg in rappresentanza della Ditta Mawera srl riconosciuto con C.I. AB 037527 rilasciata dal comune di Bressanone (BZ) il 21/07/2008 e il sig. Danilo Pirasto riconosciuto con patente di guida n°TA2135571K della prefettura di Taranto rilasciata in data 13/12/1994 in qualità di consulente legale della ditta Metalref.

Il presidente spiega ai presenti la procedura della seduta di gara odierna.

Il Presidente dà anzitutto atto che tutti i plichi risultano idoneamente chiusi in conformità di quanto stabilito dal bando di gara.

Il Presidente consultata la Commissione dà atto che i criteri motivazionali cui si atterrà la Commissione si baseranno sugli elementi di valutazione individuati in modo esaustivo dal bando di gara e che il relativo giudizio sarà espresso attribuendo un punteggio numerico e la relativa motivazione.

**Il Presidente procede alla apertura del plico contenente la documentazione della ditta METALREF HI TECH con sede a Castellare di Pescia via Caravaggio :**

Il presidente attesta la presenza della seguente documentazione: domanda di partecipazione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante valido, certificazione ISO 9001, garanzia fidejussoria della compagnia Allianz Lloyd Adriatica per un importo di € 1.700,00 (come previsto dal bando per presenza della certificazione ISO 9001), attestazione di pagamento all'autorità dei lavori pubblici per 20,00 €, attestazione di prescrizione, busta con offerta tecnica e busta con offerta economica.

Ciascun membro della commissione procede a siglare tutti i documenti presentati.

La Commissione procede alla valutazione della conformità della polizza fideiussoria la quale appare carente delle condizioni stabilite dall'art. 75 del D. lgs.163/2006 e in particolare:

1. Risulta mancante l'impegno diretto ed esplicito al rilascio della cauzione definitiva;
2. Risulta mancante dell'espressa rinuncia di cui al comma 4 dell'art.75 del d.lgs. 163/2006 primo capoverso;
3. Risulta mancante dell'espressa rinuncia di cui al comma 4 dell'art.75 del d.lgs. 163/2006 secondo capoverso;
4. Risulta carente dell'operatività di cui allo stesso comma 4 dell'art.75 del d.lgs. 163/2006 terzo capoverso, relativamente ai tempi di esecuzione, nello specifico all'art. 4 della polizza sono riportati 30 gg. Anziché i 15 previsti dal d. lgs.;

Alle carenze evidenziate dalla commissione il rappresentante della ditta Metalref Hi Tech, Avv. Danilo Pirastu munito di specifica delega, chiede di mettere a verbale le seguenti considerazioni:

In relazione al punto 1, fa presente che all'art.3 delle condizioni di assicurazione risulta contenuto l'obbligo della società garante a rilasciare cauzione definitiva in caso la Metalref risultasse aggiudicataria dell'appalto; le altre circostanze contenute riguardano unicamente i rapporti tra garante e ditta obbligata che per nulla incidono sull'obbligo predetto dell'Allianz a fornire la garanzia definitiva, tant'è vero che la stessa Allianz ha inteso nominare l'art.3 nel seguente modo: "impegno della ditta obbligata a richiedere la polizza per la cauzione definitiva", non potendosi intendere tale inciso se non nel senso che l'Allianz abbia già fornito in via preventiva ovvero in sede di garanzia provvisoria l'impegno all'Ente garantito di fornire la cauzione definitiva se la partecipazione alla gara della Metalref lo richiederà.

Relativamente al punto 2, l'avvocato Pirastu fa presente che la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale è contenuta nelle condizioni generali all'art.4 laddove è scritto "la società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata". Il fideiussore è tenuto a prima richiesta, tant'è vero che, al successivo art.5 si riserva il diritto di ottenere dalla ditta obbligata, a semplice richiesta, il rimborso di tutte le somme versate all'ente garantito con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, dunque ivi compresa quella di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C..

Relativamente al punto 3 l'avvocato Pirastu fa presente che il fideiussore ha espressamente rinunciato ad ogni eccezione nei confronti dell'Ente garantito, come si legge nell'art.1 delle condizioni generali capoverso "esclusa ogni eccezione nei confronti dell'Ente garantito";

Relativamente al punto 4 l'avvocato Pirastu fa presente che le richieste di legge circa l'operatività della garanzia prestata non sono disattese dall'art. 4 delle condizioni generali di polizza che prevedono un termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ente garantito non potendosi dunque escludere che l'adempimento del fideiussore avvenga nel rispetto dei termini di legge. Su questo specifico punto, per conto della Metalref, l'avvocato Pirastu chiede alla commissione di gara, al fine di dirimere eventuali dubbi, di poter produrre un impegno della Allianz a provvedere all'erogazione delle garanzie nel termine di 15 giorni. Chiede altresì di produrre dichiarazione della Allianz con cui si spiega l'impegno incondizionato della società nei confronti dell'Ente garantito a prestare la cauzione definitiva contenuto nell'art. 3 delle condizioni generali.

La Commissione sentite e non condivise le argomentazioni del rappresentante della Ditta Metalref, visti il bando, il disciplinare di gara, l'art. 75 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 ritiene non ammissibile la domanda di partecipazione del concorrente in quanto la polizza fideiussoria della compagnia Allianz non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006. Tenuto conto delle argomentazioni del summenzionato rappresentante la commissione ritiene pertanto di dover concludere come segue.

La polizza fideiussoria prodotta dalla Metalref è difforme da quanto previsto dall'art. 75 del D. lgs.163 del 2006 ed in particolare:

1. risulta mancante l'impegno diretto ed esplicito nei confronti della stazione appaltante al rilascio della "garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto" di cui all'art. 113 del D.lgs 163 del 2006 da parte della compagnia assicuratrice, giacché l'art. 3 della polizza contiene soltanto un generico "*Impegno della Ditta Obbligata a richiedere la polizza per la cauzione definitiva*", mentre non è indicato alcun obbligo per la compagnia assicuratrice di rilasciare tale garanzia, così come invece previsto dall'art. 75, comma 8 del citato decreto (TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 106 del 12 gennaio 2009 e 6366 del 2 luglio 2008; AVCP, parere n. 186 del 12 giugno 2008; AVCP parere n. 73 del 9 luglio 2009). Con specifico riguardo ad una clausola analoga a quella contenuta nel menzionato art. 3 della polizza è stato peraltro affermato che "*Ne discende, all'evidenza, che la società controinteressata, in quanto inadempiente all'onere di presentare, sin dall'origine, una garanzia*

*fideiussoria nei termini e nei modi previsti dall'art. 30, comma 1, della l. 11 febbraio 1994 n. 109, richiamato dall'art. 8 del capitolato speciale, doveva essere estromessa dalla gara, non potendo essere consentito, per le ragioni sopra enunciate, il successivo completamento della documentazione inizialmente carente. [...] il prefato art. 3 delle "condizioni generali di assicurazione" reca piuttosto l'impegno della ditta obbligata [...] a richiedere la polizza della cauzione definitiva alla società assicuratrice, lasciando impregiudicata la possibilità per quest'ultima di accettare o meno la richiesta, con ciò evidentemente disattendendo quanto con precisione richiesto dalla lex specialis di gara e riferito ad un impegno già assunto in tal senso dal fideiussore" (T.A.R. Piemonte, Sezione II, 5 gennaio 2004, n. 3);*

2. risulta mancante l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile", richiesta invece dall'art. 75, comma 4, del d.lgs. 163/2006 (AVCP deliberazione del 19 dicembre 2006 n. 118; deliberazione del 22 febbraio 2007 n. 54);
3. risulta mancante *"l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni"* secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del d.lgs. 163/2006, giacché l'art. 4 della polizza, in contrasto con la citata norma, prevede che *"Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dall'Ente Garantito"*.
4. risulta mancante l'operatività della garanzia *"a semplice richiesta scritta della stazione appaltante"* secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del d.lgs. 163/2006, giacché l'art. 4 della polizza, in contrasto con la citata norma, prevede il pagamento al *"ricevimento della richiesta scritta dall'Ente Garantito"*.

Rilevato infine che la polizza fideiussoria non richiama neppure lo schema tipo 1.1. di cui al D.M. 123 del 2004 e considerato che non è possibile procedere alla richiesta di integrazione documentale giacché ciò comporterebbe una violazione del principio della *par condicio*, la commissione esclude il concorrente.

### **Il Presidente procede alla apertura del plico contenente la documentazione della ditta Uniconfort SRL con sede a San Martino di Lupari (PD):**

Il presidente attesta la presenza della seguente documentazione domanda di partecipazione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentate valido, garanzia fidejussoria della compagnia Allianz Lloyd Adriatica per un importo di € 3.400,00, attestazione di pagamento all'autorità dei lavori pubblici per 20,00 €, attestazione di presa visione, busta con offerta tecnica e busta con l'offerta economica.

Ciascun membro della commissione procede a siglare tutti i documenti presentati.

La Commissione, visti il bando, il disciplinare di gara, il D.P.R. 445 del 2000, gli artt. 75, comma 7 e 113 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché le deliberazioni dell'Autorità di

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 20 febbraio 2007 n. 45 e del 17 aprile 2007 n. 112, ammette il concorrente.

**Il Presidente procede alla apertura del plico contenente la documentazione della ditta Etatech SRL con sede a Merano (BZ):**

Il presidente attesta la presenza della seguente documentazione domanda di partecipazione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentate valido, garanzia fidejussoria della Banca Popolare di Sondrio per un importo di € 3.400,00, attestazione di pagamento all'autorità dei lavori pubblici per 20,00 €, attestazione di presa visione, busta con offerta tecnica e busta con l'offerta economica.

Ciascun membro della commissione procede a siglare tutti i documenti presentati.

La Commissione, visti il bando, il disciplinare di gara, il D.P.R. 445 del 2000, gli artt. 75, comma 7 e 113 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 20 febbraio 2007 n. 45 e del 17 aprile 2007 n. 112, ammette il concorrente.

**Il Presidente procede alla apertura del plico contenente la documentazione della ditta Mawera SRL con sede a Brixen (BZ):**

Il presidente attesta la presenza della seguente documentazione domanda di partecipazione, copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentate valido, impegno al rilascio della garanzia definitiva della Banca Popolare dell'Alto Adige, copia bonifico per garanzia provvisoria per un importo di € 3.400,00, attestazione di pagamento all'autorità dei lavori pubblici per 20,00 €, attestazione di presa visione, busta con offerta tecnica e busta con l'offerta economica.

Ciascun membro della commissione procede a siglare tutti i documenti presentati.

La Commissione, visti il bando, il disciplinare di gara, il D.P.R. 445 del 2000, gli artt. 75, comma 7 e 113 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163, nonché le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 20 febbraio 2007 n. 45 e del 17 aprile 2007 n. 112, ammette il concorrente.

Il Presidente procede ad effettuare il sorteggio ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 facendo estrarre uno dei tre biglietti riportanti la numerazione corrispondenti ai soggetti ammessi dal rappresentante della ditta Mawera, Sig. Georg Winkler, il quale estrae il biglietto corrispondente alla ditta ETATECH. La Commissione ai fini della verifica prescritta dal menzionato art. 48 dispone i dovuti accertamenti.

Il Presidente sospende la seduta di gara, rinviando per la valutazione dei documenti presentati dalla ditta Etatech e la valutazione delle offerte tecniche ammesse.

Il Presidente consegna alla segreteria della stazione appaltante tutti i plichi affinché vengano conservati nella cassaforte dell'Ente.

Alle ore 13.50 si conclude la seduta della commissione di gara. I rappresentanti delle imprese presenti abbandonano la seduta.

La commissione giudicatrice

f.to Dott. For. Antonio Ventre (CMMF - Presidente della Commissione)

f.to Ing. Prussi Matteo (CREAR – membro della Commissione)

f.to Dott. Antonio Faini (ARSIA – membro della Commissione)